

Ordine del Giorno n. G/1110/88/5 al DDL n. 1110**G/1110/88/5**

Pirro, Damante, Barbara Florida, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C 1752-A),

premessi che:

il provvedimento reca misure volte a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR scongiurandone lo sfioramento del cronoprogramma, anche attraverso il "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni che ne sono titolari;

si tratta, in proposito, del quarto di questa tipologia di provvedimenti d'urgenza, qualificati, come ricordato dal Comitato per la legislazione, "provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari"; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata del "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni titolari di interventi del PNRR; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 8, comma 23 (interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa.), dell'articolo 9, comma 5 (risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina); dell'articolo 12, commi 12 e 13 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana); dell'articolo 20, commi da 3 a 5 (assetto societario della società PagoPA); dell'articolo 22, commi 5, 6, 7 (albo dei periti presso il tribunale), dell'articolo 29, commi da 15 a 18 (esonero contributivo per lavoro domestico), e dell'articolo 32, comma 2 (realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania)";

in proposito preme alla firmataria segnalare all'articolo 10, inerente alla riorganizzazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il comma 4, il quale dispone che al Presidente e ai componenti del CNEL, non si applica il divieto di incarichi dirigenziali, direttivi, di consulenza e di studio a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e, quando lo consente, lo consente per un solo anno e gratuitamente; non poche norme, quella in commento, unitamente ad altre introdotte o prorogate di recente - quali la permanenza in servizio al raggiungimento dell'anzianità di servizio, l'accensione di contratti a tempo determinato di durata anche superiore ai 36 mesi in deroga alla disciplina vigente, quest'ultima, oltre ad alimentare il precariato ci espone ad infrazioni in sede europea - non appaiono le soluzioni ideali per sopperire alle annose criticità in cui versano le pubbliche amministrazioni, né esse appaiono soddisfare i principi di efficacia, efficienza ed economicità,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, ai fini del superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, centrali e locali - anche individuando delle soluzioni per i comuni che abbiano adottato un piano di riequilibri finanziario e gestiscono punti di crisi per la gestione dei flussi migratori - ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, di proroga dei termini di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 75 dell'anno 2017, per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione